



COMUNE DI ZOGNO
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI**

A ENTI E ASSOCIAZIONI E PERSONE FISICHE

Approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 28/07/2017

Integrato con deliberazione consiliare n. 42 del 28/11/2017

Integrato con deliberazione C.C. N. 24 del 26/05/2022

Integrato e modificato con deliberazione C.C. n. 22 del 12/06/2023

Modificato e integrato con deliberazione C.C. n.27 del 26/09/2024

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
A ENTI E ASSOCIAZIONI E PERSONE FISICHE**

I N D I C E

- Articolo 1 - Finalità
- Articolo 2 - Legittimità degli atti di concessione di benefici economici
- Articolo 3 - Iniziative di pubblicazione e pubblicizzazione del regolamento
- Articolo 4 - Determinazione dell'entità del contributo
- Articolo 5 - Soggetti ammessi
- Articolo 6 - Tipo di contributo, responsabilità e controllo da parte del Comune
- Articolo 7 - Contributi annuali
- Articolo 8 - Contributi straordinari Articolo 8bis – Interventi straordinari
- Articolo 8ter - Contributi per manutenzione straordinaria e migliorie a impianti di proprietà comunale
- Articolo 9 - Criteri di valutazione dei contributi
- Articolo 10 - Procedura per i contributi annuali
- Articolo 11 - Procedura per contributi e interventi straordinari
- Articolo 12 - Contributi a Scuole e Istituti
- Articolo 13 - Contributi a persone fisiche
- Articoli 14 - Esclusioni
- Articolo 15 - Disposizioni finali

ART. 1 – FINALITA'

1. Il presente regolamento determina le forme di garanzia per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni e soggetti sia pubblici che privati in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2 – LEGITTIMITA' DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

ART. 3 – INIZIATIVE DI PUBBLICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio e sulla sezione amministrazione trasparente del sito internet istituzionale del Comune.

ART. 4 – DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. Per la quantificazione dell'entità dei contributi ad enti o associazioni, concessi in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, la Giunta Comunale valuterà le richieste pervenute in base alle disponibilità di bilancio.

2. L'importo del contributo dovrà essere chiaramente indicato nella delibera di concessione, così come le motivazioni e l'individuazione delle finalità per le quali lo stesso è stato determinato.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- di enti pubblici per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune, delle istituzioni scolastiche che per la loro intrinseca funzione necessitano di particolari contributi per la promozione del diritto allo studio;
- di enti privati, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato locali che esercitano la loro attività a favore della popolazione del Comune;

- associazioni extraterritoriali e comitati per attività a favore della cittadinanza zognese;
- 2. Ai fini della concessione dei contributi le associazioni e gli enti richiedenti devono dimostrare di essersi costituiti almeno 6 mesi prima della data di richiesta di contribuzione economica straordinaria (così come definita dall'articolo 8) e almeno 12 mesi prima della data di richiesta di contribuzione economica annuale, (così come definita dall'articolo 7).
- 3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici presenti nelle attività a cui l'ente è preposto.

ART. 6 – TIPO DI CONTRIBUTO, RESPONSABILITÀ E CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE

- 1. Il Comune di Zogno si fa carico delle espressioni e delle richieste culturali, sportive, ricreative, di sviluppo economico e sociali della Comunità mediante:
 - a) erogazione di contributi annuali;
 - b) erogazione di contributi straordinari.
- 2. I soggetti che possono farne richiesta sono quelli previsti dall' art. 5 secondo le valutazioni individuate con deliberazione della Giunta Comunale.
- 3. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra i soggetti beneficiari dei contributi e terzi.
- 4. Il Comune non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali.
- 5. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione del contributo, e, a seguito degli esiti degli accertamenti, deliberare la revoca nei limiti predetti.
- 6. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
- 7. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari. Nel caso di concessione dell'uso di impianti, strutture, aree od attrezzature comunali, potrà essere chiesto il contributo per la copertura della relativa spesa.

8. Il Comune attiverà controlli a campione sui rendiconti presentati a corredo della richiesta di erogazione del contributo.

ART. 7 – CONTRIBUTI ANNUALI

1. Il Comune può erogare contributi annuali ad associazioni, enti che promuovano:

- a) manifestazioni di contenuto culturale, di sviluppo economico e sociale di particolare rilevanza;
- b) attività di carattere socio-ricreativo e feste popolari che ripercorrono tradizioni, eventi storici, usi e costumi locali, o che coinvolgano attivamente la comunità e attività per la tutela di valori monumentali e storici;
- c) attività volte al sostentamento assistenziale e di sicurezza sociale;
- d) interventi volti alla protezione e valorizzazione dell’ambiente e della natura, nonché iniziative volte a promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- e) attività sportive e di tempo libero che coinvolgano un numero rilevante di utenti;
- f) attività di tutela del territorio e della popolazione.

ART. 8 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Il Comune concede contributi straordinari per:

- a) manifestazioni, mostre, corsi o altre attività volti alla promozione e alla divulgazione dei valori storici, sociali, civili, letterari, artistici, culturali di particolare rilievo locale;
- b) attività ricreative, feste e sagre che promuovano e valorizzino la vita civile e sociale del Comune;
- c) manifestazioni di carattere sportivo atte a promuovere la diffusione dei vari sport in ogni fascia della cittadinanza;
- d) attività organizzate nel territorio comunale non rientranti tra quelle elencate nel presente regolamento ma ritenute dalla Giunta Comunale di interesse generale per la comunità.

ART. 8BIS – CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. In caso di interventi non compresi fra quelli previsti dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, riferiti all’attività del richiedente per i quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli enti/associazioni, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei messi finanziari necessari.

ART. 8TER – CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORIE A IMPIANTI DI PROPRIETA’ COMUNALE

1. L’Amministrazione Comunale può concedere contributi straordinari alle Associazioni sportive che gestiscono gli impianti di proprietà comunale o in concessione per la

manutenzione straordinaria e migliorie degli stessi, qualora si verifichino vantaggi per la medesima.

2. Il contributo potrà essere accordato previa richiesta degli interessati e dovrà essere documentato di tutti i lavori che verranno effettuati.
3. L'Amministrazione Comunale dopo aver valutato l'utilità dell'intervento, dovrà autorizzare la manutenzione straordinaria previa valutazione tecnica ed economica da parte dell'Ufficio Tecnico.
4. Il contributo verrà erogato solo ad ultimazione dei lavori e previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico che tutti i lavori previsti siano stati eseguiti a regola d'arte.

ART. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Per la concessione dei contributi e delle utilità economiche, la Giunta valuterà le richieste pervenute individuando la rispondenza alle finalità di sviluppo del territorio e di promozione turistica, sportiva e sociale e culturale, riportandone la motivazione nella relativa deliberazione.

ART. 10 – PROCEDURA PER I CONTRIBUTI ANNUALI

1. Per ottenere i contributi previsti all'art. 7, i soggetti interessati dovranno presentare la richiesta di contributo al protocollo comunale su apposita modulistica, secondo la tempistica e le modalità definite dall'Amministrazione comunale, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) statuto e/o regolamento dell'Associazione o Ente nonché la composizione degli organi direttivi, salvo che tale documentazione sia già stata presentata precedentemente e che non siano intervenute variazioni, che l'Ente o Associazione è tenuto a comunicare al Comune;
 - b) programma per l'anno di riferimento, indicante anche il numero di fruitori previsti per le diverse manifestazioni/attività organizzate;
 - c) bilancio consuntivo relativo all'attività svolta nell'anno precedente o analoghi documenti contabili di sintesi, che dimostrino l'utilizzo del contributo per gli scopi richiesti;
 - d) bilancio preventivo dell'anno in corso in cui si evidenzino le entrate previste;
 - e) quanto indicato nell'apposito modulo di richiesta contributi

Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

2. La Giunta Comunale, valutata la documentazione presentata, delibera la concessione del contributo.
3. L'erogazione dei contributi avviene per il 75% nell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.
4. Per le attività regolate da convenzione tra l'Amministrazione comunale e le associazioni, o gli enti di cui il comune di Zogno è socio, l'erogazione dei contributi avviene generalmente in 2 rate:
 - fino al 50% del contributo, in acconto nell'esercizio al quale le attività si riferiscono;
 - la parte rimanente a saldo, al termine delle attività convenzionate ed a seguito della presentazione del bilancio finale con rendicontazione del totale delle spese, ai sensi di legge, corredata delle relative pezze giustificative.

E' facoltà dell'Amministrazione, a seguito di istanza scritta dell'Associazione interessata, riconoscere un'attribuzione intermedia aggiuntiva che, comprensiva della prima erogazione, non superi l'80% del contributo totale richiesto, previa rendicontazione delle spese relative a questa fase, con le relative pezze giustificative, rimborsabili ai sensi di legge."

ART. 11 – PROCEDURA PER CONTRIBUTI E INTERVENTI STRAORDINARI

1. Per ottenere i contributi straordinari previsti dall'art. 8, gli interessati dovranno presentare richiesta su apposita modulistica e almeno entro un mese dalla data dell'evento, allegando un programma dettagliato dell'iniziativa, le finalità della stessa, il preventivo di spesa.
2. Il contributo in denaro verrà erogato in seguito all'effettiva realizzazione della manifestazione o iniziativa secondo il programma previsto e in base alla presentazione di una relazione consuntiva che elenca analiticamente tutti i documenti amministrativi e contabili (indicando tipologia, data, importo e relativo pagamento/bonifico) sottoscritta dal

legale rappresentante, e con l'espressa dichiarazione che i dati riportati nel rendiconto corrispondono al vero in ogni loro parte e sono a disposizione degli uffici comunali per ogni verifica.

3. Su istanza del beneficiario, sarà possibile l'erogazione di eventuali acconti sul contributo concesso, comunque non oltre la misura del 40% del medesimo. In caso di mancata o parziale effettuazione della manifestazione o dell'intervento, si procederà al recupero delle somme erogate in acconto, prevedendo la restituzione della parte eccedente il contributo dovuto, entro il termine di gg. 30 dalla relativa richiesta.
4. I soggetti assegnatari dei contributi decadono, altresì, dal diritto di ottenerlo quando:
 - non sia stata realizzata l'iniziativa anche se per causa di forza maggiore;
 - sia stato sostanzialmente modificato il programma ed il preventivo dell'iniziativa senza avere ottenuto prima la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.
5. Nel rendiconto debbono essere inserite le voci relative alle spese documentabili e non frazionabili, e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa per la quale è concesso il contributo.
Non possono essere inserite le voci di spesa relative alle prestazioni personali del soggetto beneficiario e di tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all'iniziativa, le spese per uso di attrezzature ed impianti di proprietà o in uso del beneficiario, le spese per acquisto di beni ammortizzabili, spese per pranzi/rinfreschi e relativi acquisti e simili, contributi ad altri Enti/Associazioni e rimborsi spese ai partecipanti all'iniziativa.
6. Gli enti pubblici e privati e le associazioni beneficiari dei contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano la pubblicità e la promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il contributo economico del Comune.
A questo scopo tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività ed alle iniziative dovrà recare la seguente dicitura "con il contributo del Comune di Zogno" ed il relativo logo fornito dal Comune in formato digitale.

7. Nel caso di iniziative e manifestazioni nelle quali siano preventivati costi e/o ricavi, il contributo erogato non può essere superiore all'85% della spesa prevista e sostenuta, al netto delle voci di spesa non riconoscibili. Eventuali entrate saranno considerate solo previa copertura delle spese non ammissibili.

ART. 12 – CONTRIBUTI A SCUOLE E ISTITUTI

1. L'amministrazione comunale potrà deliberare annualmente i contributi da erogare alle scuole pubbliche e private.
2. Il Comune può contribuire alle spese di funzionamento e Diritto allo Studio di istituti privati di istruzione presenti sul territorio, qualora ne riconosca la rilevanza all'interno del contesto socioculturale del Comune stesso.

ART. 13 – CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE

1. Le persone fisiche che presentano istanze per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto.
2. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione ISEE in corso di validità. Nella medesima istanza dovrà essere precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che lo ha concesso.
3. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

4. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta.

ART.14 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i contributi
 - concessi dalla Regione a soggetti e per importi definiti, erogati tramite il Comune;
 - interventi urgenti di solidarietà in caso di calamità o di particolare stato di emergenza.

ART.15 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e previa pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Comune.